

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2005

**relativa alla conclusione dell'accordo bilaterale tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia sul commercio dei prodotti tessili**

(2005/272/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

*Articolo 1*

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia sul commercio dei prodotti tessili.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

vista la proposta della Commissione,

*Articolo 2*

considerando quanto segue:

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare, a nome della Comunità, l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

(1) La Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili con la Repubblica di Serbia.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 2005.

(2) È opportuno approvare l'accordo a nome della Comunità,

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

F. BODEN